

N. 09415/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07033/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7033 del 2012, proposto da:

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio
Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati
Giuseppe Cosco e Di Gravio in Roma, via Anapo, 29;

contro

L'Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture e la Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto in
carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di annotazione dell'informativa prefettizia atipica
nel casellario informatico ai sensi dell'art.8 comma 2 lett. d) del d.P.R.
n.207/2010, assunto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 5 luglio 2012 e comunicato con nota 68422 del 10.7.2012, ricevuta il 17 luglio 2012;
- della informativa atipica adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia con nota 0017437 del 30 maggio 2012 emessa ai sensi dell'art.10 del d.P.R. n. 252/1998;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e della Prefettura di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente si occupa del noleggio di macchinari a imprese terze affidatarie di lavori pubblici.

In data 17 luglio 2012 ha ricevuto una nota dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con cui si comunicava che, a seguito dell'adozione di un'informativa prefettizia "atipica" da parte della Prefettura di Vibo Valentia, l'Autorità aveva inserito la relativa annotazione nel casellario informatico.

A seguito di accesso agli atti presso la Prefettura di Vibo Valentia si è appreso che l'informativa si basava su frequentazioni del sig.-OMISSIS— -OMISSIS- – “con appartenenti alla medesima-OMISSIS-che opera nel territorio del comune di San Gregorio d’Ippona”.

Avverso la predetta nota dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

1) Genericità delle contestazioni contenute nell'informativa prefettizia atipica per mancanza di "fatti concreti e circostanziati"; difetto di motivazione e illogicità manifesta.

I "fatti" indicati nella nota prefettizia sono inidonei a giustificare l'informativa, in quanto totalmente generici. L'informativa impugnata si basa sull'assunto che il sig.

-OMISSIS- "risulta essere stato controllato in più occasioni con appartenenti alla medesima-OMISSIS-che opera nel territorio del comune di San Gregorio Ippona, uno dei quali ritenuto elemento di spicco".

La Prefettura, pertanto, assume che il sig. -OMISSIS- avrebbe frequentazioni con soggetti facenti parte di una “medesima -OMISSIS-” che agisce nel territorio.

Tali frequentazioni non sarebbero accompagnate da alcuna circostanza concreta, ma sono indicate genericamente, senza alcun riscontro.

Il sig. -OMISSIS- apparterrebbe ad una famiglia stimata e laboriosa i

cui componenti, non sarebbero mai stati oggetto di indagini di polizia. L'informativa della Prefettura non indicherebbe alcun fatto rilevante e sarebbe superficiale;

2) Insufficienza dei presupposti di fatto e di diritto per l'informativa prefettizia.

L'informativa in questione si limiterebbe a rilevare che il sig. - OMISSIS- sarebbe stato "controllato" con soggetti appartenenti a "- OMISSIS-" senza indicare alcun precedente penale o carico pendente, alcuna situazione riferita ai parenti o ai dipendenti, alcun fatto collegato a commesse e lavori precedenti;

3) Illegittimità dell'annotazione nel casellario dell'AVCP.

L'annotazione nel casellario informatico operata dall'Autorità di Vigilanza sarebbe illegittima: per invalidità derivata, in quanto le dedotte illegittimità dell'informativa prefettizia si riverberano automaticamente anche sul successivo provvedimento dell'Autorità; per vizi propri, ove si consideri che l'annotazione è stata emessa ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del d.p.r. n. 201/207 sulla base di valutazioni di opportunità operate dall'Autorità di Vigilanza.

Si sono costituite in giudizio la Prefettura – UTC di Vibo Valentia e l'A.V.C.P., che, con memoria, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 27.9.2012 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente con ordinanza n. 3521/2012, confermata in grado appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 04513/2012 del 16.11.2012.

La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, con la quale

ha ribadito ed illustrato i motivi di impugnazione.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, e va respinto.

Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro evidente connessione, la società ricorrente assume che sarebbe errata la ricostruzione su cui si basa la informativa dalla Prefettura di Vibo Valentia del 30 maggio 2012, secondo la quale il sig.-OMISSIS— -OMISSIS- è stato controllato in più occasioni *“con appartenenti alla medesima-OMISSIS-che opera nel territorio del comune di San Gregorio d’Ippona”*.

Al riguardo è sufficiente rilevare dalla documentazione agli atti che il predetto direttore tecnico è stato controllato in data 25.11.2010 con un soggetto raggiunto da misura di prevenzione con precedenti di polizia -OMISSIS-...; che in data 25.11.2010 è stato controllato a Vibo Valentia con il fratello della persona sopra indicata.

Il medesimo atti prefettizio riporta i precedenti a carico dei soggetti controllati insieme al -OMISSIS- *“per reati di frode informatica, intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici e telematici, associazioni per delinquere, provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, associazioni di tipo mafioso finalizzata alla commissione di*

vari reati".

Ciò premesso, pur volendo considerare in linea di principio che il rapporto di frequentazione del direttore tecnico della società con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata può non costituire, da solo, un presupposto sufficiente per la loro emissione, è tuttavia altrettanto evidente che, nel caso in esame, sulla base di quanto illustrato in precedenza, sussistono anche gli ulteriori elementi necessari all'emissione di tale interdittiva, anche di natura indiziaria, quali il carattere plurimo di dette frequentazioni e la loro connessione con le vicende dell'impresa, che depongono nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e a interessi criminali (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato sez. III 26.2.2014, n. 930).

Pertanto i primi due motivi possono essere disattesi.

Di conseguenza deve essere respinto anche il terzo motivo, in quanto la riscontrata legittimità dell'informativa impugnata esclude in radice l'illegittimità derivata della annotazione nel casellario informativo tenuto dall'Autorità di vigilanza.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)